



Dipartimento
Mercato del Lavoro

FIS-ASSEGNO ORDINARIO, CIGD, FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI ALTERNATIVI (artigianato e somministrazione) "COVID 19" DL 41/2021 "SOSTEGNI", art. 8, c. 2 e 7 (convertito nella L. 69/2021)

agosto 2021

➔ **Numero di settimane e periodo di possibile utilizzo:**

dal 1° aprile al 31 dicembre 2021 per massimo 28 settimane.

NB Per garantire la continuità di copertura dei lavoratori, la richiesta può essere effettuata da tutti i datori di lavoro che hanno interamente fruito degli ammortizzatori sociali previsti dalla L. 178/2020 "Legge di bilancio 2021".

NB E' previsto l'**esonero del versamento del contributo addizionale.**

➔ **Destinatari:**

Datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del **FIS-assegno ordinario, CIGD, FONDI DI SOLIDARIETA' BILATERALI ALTERNATIVI** (artigianato e somministrazione).

➔ **Requisito soggettivo lavoratore/trice:**

essere in forza alla data del 23 marzo 2021.

➔ **Modalità di pagamento:**

in **busta paga** se anticipato dal datore di lavoro, con successivo conguaglio, o, su sua richiesta, **pagamento diretto** da parte dell'**Inps** -rimane la possibilità del datore di lavoro di richiedere l'anticipazione Inps del 40% delle ore autorizzate dell'intero periodo.

Ricordiamo che, prima dell'intervento operato dal DL "Sostegni", l'utilizzo del sistema del conguaglio per i trattamenti di CIGD era limitato alle sole aziende plurilocalizzate.

NB le quote di **TFR** maturate durante il periodo di integrazione salariale rimangono a carico del datore di lavoro.

➔ **Termini decadenziali:**

l'azienda risponde in solido qualora:

1. non rispetti i termini previsti (entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o riduzione dell'attività lavorativa) per l'invio della domanda di integrazione salariale;
2. non rispetti i termini di invio dei dati necessari per il pagamento o saldo dei trattamenti entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocata la riduzione/sospensione o entro 30 giorni dalla notifica autorizzativa dell'Inps (PEC) qualora più favorevole.

➔ **Blocco dei licenziamenti:**

Ai datori di lavoro che utilizzano questo strumento senza il versamento dei contributi addizionali, è **precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo** (L. 223/91) e **individuale** per giustificato motivo oggettivo (L.604/66), e sospese quelle pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, **fino al 31 ottobre 2021 a prescindere dall'utilizzo dell'ammortizzatore.**

Restano escluse dalla preclusione quattro casistiche:

1. cessazione definitiva dell'attività d'impresa con messa in liquidazione della società senza continuazione, neanche parziale, dell'attività;
2. accordo collettivo aziendale di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, solo per le/i lavoratrici che aderiscono volontariamente all'accordo collettivo;
3. in caso di fallimento, se non è previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne viene disposta la cessazione;
4. nei casi di cambio appalto nei quali il personale in forza oggetto del recesso viene riassorbito dal datore di lavoro subentrante.